

## **Proposta deliberazione del Comando di Polizia Municipale per il Consiglio Comunale**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 02/08/2017 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DI NORME DEL C.D.S. ALLA SOCIETA' RISCOSSIONE SICILIA SPA, COMPETENTE PER EVENTUALI PARTITE DI CREDITO RICADENTI SUL TERRITORIO SICILIANO.**

### **PREMESSO CHE :**

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L.n. 50 del 2017, dispone al c.2 che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1 c.3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, cc. 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46/99, delle società da esse partecipate;"*
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" per il territorio nazionale ed alla società **"Riscossione Sicilia S.p.A." con riferimento ai carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella regione Sicilia"**;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate, il Comune di Battipaglia (SA) a decorrere dal 1° luglio 2017, può usare per riscuotere coattivamente il ruolo, di cui al D.P.R. n. 602/73, solo previa adozione della presente Delibera;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

### **CONSIDERATO CHE :**

- ai sensi dell'ex art. 206 del D.Lgs. n. 285/92 C.d.S., si deve procedere alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di norme del C.d.S. che non risultano pagate alla data della scadenza e che sono divenute definitivamente per decorrenza dei termini per l'impugnazione;
- il procedimento di riscossione è regolato dall'art. 27 della L. n. 689/81, il quale richiama il sistema di riscossione delle imposte dirette e, quindi, il D.P.R. n. 603/73 con smi ed il D.Lgs. n. 46/99;

### **CONSIDERATO CHE :**

il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art. 10 della L. n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina di pagamento prevista dal R.D. n. 639/73, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al D.P.R. n. 602/73, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il D.L. n. 70 del 2011, art. 7 c.2 lett. g-ter, aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate, termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e

da ultimo con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto "Agenzia delle Entrate – Riscossione";

- **dalla fine del 2012, per la Regione Sicilia, la Serit Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per le province siciliane, viene sostituita dalla società "Riscossione Sicilia S.p.A.", che non fa parte del Gruppo Equitalia, anche se l'attività svolta è vincolata o comunque orientata alla normativa nazionale di riferimento ed alle circolari del Gruppo Equitalia S.p.A..**

#### **CONSIDERATO CHE :**

- al fine di dare continuità alla riscossione coatta mediante ruolo già svolta da Equitalia S.p.a. occorre procedere ad affidare il relativo servizio al nuovo ente pubblico economico strumentale denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" che è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, **nonché con specifico riferimento ai ruoli formati per i soggetti aventi la residenza o sede legale in Sicilia alla società "Riscossione Sicilia S.p.A."**, il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97;

#### **VISTO :**

- il regolamento comunale delle entrate;
- il regolamento disciplinare della riscossione coattiva;
- lo schema di proposta del Comandante della P.M. – dr. Gerardo Iuliano;
- il parere di regolarità contabile positivo del Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane, dott. Giuseppe Ragone, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli esterni alla riscossione;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 02/08/2017;

#### **RITENUTO :**

per quanto esposto necessario che il Comune di Battipaglia (SA) abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

#### **Tanto premesso**

#### **SI PROPONE**

**DI AFFIDARE** a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 193/16, "all'Agenzia delle Entrate – Riscossione" ed alla società "**Riscossione Sicilia S.p.A.**", ognuno per competenza territoriale, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 delle violazioni al C.d.S. non oblate nei termini previsti dalla Legge.

In ordine alla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri ex artt. 49 e 147/bis del T.U.E.L. n. 267/00 e s.m.i. dai Dirigenti dei Settori interessati;

**DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. Il Comandante del Settore Polizia Municipale Dr. Gerardo Iuliano	<u>Favorevole</u>	Data <u>31/01/2018</u>
	Firma <u>[Firma]</u>	

Parere di regolarità contabile comprensivo del controllo contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. Il Dirigente Del Settore Finanziario/Tributi e Risorse Umane Dott. Giuseppe Ragone	<u>Favorevole -</u>	Data <u>31/01/2018</u>
	Firma <u>[Firma]</u>	

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** ed esaminata la proposta deliberativa;

**DATO ATTO** che la proposta di che trattasi risulta regolarmente corredata dai pareri istruttori ex art.49 D.Lgs. 267/2000

**RITENUTO** la proposta deliberativa così come formulata meritevole di approvazione ;

Il Presidente mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato:

Presenti	N.
Votanti	N.
Favorevoli	N.
Astenuti	N.

Per effetto della intervenuta votazione;

**DELIBERA**

